

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 551)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1984

Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio di traduzione dei detenuti viene attualmente effettuato, con la scorta fornita dall'Arma dei carabinieri, con gli automezzi della ditta che, dopo pubblica asta, si aggiudica l'appalto del servizio medesimo. Tali automezzi devono corrispondere a determinate caratteristiche, quali sono contemplate dalle condizioni generali, emanate in data 6 dicembre 1951, e dai singoli contratti di appalto.

Specificatamente si prevede, data la particolare natura del servizio cui gli automezzi sono destinati, la verifica, da parte di apposita commissione di collaudo, delle ca-

ratteristiche tecniche e di sicurezza dell'automezzo.

Tuttavia è da rilevare che molte ditte appaltatrici, in deroga alla normativa contrattuale e sfuggendo ad ogni possibile controllo ministeriale, espletano il servizio con automezzi completamente difformi da quelli previsti arrecando un tale grave nocumento alla sicurezza e all'efficienza del servizio da mettere in serio pericolo, come è accaduto in più di una occasione, la stessa incolumità fisica della scorta, del conducente ed anche dei detenuti.

Tanto è dimostrato dai gravi luttuosi fatti verificatisi sempre più frequentemente:

si pensi al tragico episodio accaduto a Catania il 13 novembre 1979, ove perirono tre carabinieri, a quello di Palermo del 16 giugno 1982, in cui perirono altri tre carabinieri, ed in ultimo al feroce agguato di Avellino del 9 ottobre 1982.

Il Ministero di grazia e giustizia, pur ripetutamente deplorando e denunciando gli illeciti commessi dalle ditte appaltatrici, non può controllare efficacemente il servizio, data la sua vastissima estensione (esso è infatti a livello nazionale) e la sua frequenza, derivante anche dall'uso eccessivo del trasporto a mezzo di autoveicoli.

Al fine di eliminare tali discrasie si è considerata l'opportunità di affidare la gestione del servizio di traduzione e trasporto dei detenuti interamente all'Arma dei carabinieri, che peraltro già effettua le traduzioni dei detenuti a grande sorveglianza.

Tale soluzione, in linea con quelle adottate dalla maggioranza delle altre Nazioni, consente una più puntuale efficienza del servizio, oltre a rispondere a criteri di logicità, economicità e sicurezza.

Questa Amministrazione, nella considerazione che i contratti in corso con le imprese private scadranno improrogabilmente il 31 marzo 1984, nonchè nella considerazione che la Corte dei conti non ammetterà a registrazione i contratti relativi all'acquisto degli automezzi da dare in uso all'Arma dei carabinieri per l'espletamento del servizio se non ad avvenuta approvazione del provvedimento legislativo, e a tal punto dovendo, comunque, assicurare il servizio per il trasporto dei detenuti alla scadenza del 31 marzo 1984, ravvisando nei fatti sopra menzionati gli estremi della necessità e dell'urgenza, ritiene di provvedere all'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri mediante l'unico provvedimento composto da quattro articoli, di cui appresso si illustra il contenuto.

Con l'articolo 1 si dispone che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 del-

la legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, circa la traduzione degli internati, il servizio di trasporto via terra sulle strade ordinarie dei detenuti è espletato esclusivamente e temporaneamente dall'Arma dei carabinieri per conto del Ministero di grazia e giustizia, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre nulla viene innovato per il servizio di trasporto dei detenuti via mare e per il trasporto degli internati, che continueranno ad essere espletati con le modalità consuete.

L'articolo 2 prevede che detto servizio è effettuato con automezzi dotati dei relativi equipaggiamenti tecnici di sicurezza appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

Con l'articolo 3 si stabilisce che la decorrenza e le modalità dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri saranno determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e del tesoro.

La data di cessazione del servizio sarà determinata con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

L'articolo 4 fissa l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Infine si fa presente che il trasferimento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri non comporta per questa Amministrazione un nuovo maggiore onere disponendo già nell'apposito capitolo di bilancio del necessario finanziamento, sul quale graveranno le spese di gestione da corrispondere all'Arma dei carabinieri.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri)*

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni via terra sulle strade ordinarie dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti)*

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

## Art. 3.

*(Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri)*

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, nonché le modalità del servizio stesso.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sarà determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

## Art. 4.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.